

Citta' metropolitana di Torino

**A999- R.R. 10/R/2003 - Licenza di attingimento d'acqua dalla Roggia della Palude e dalla Roggia del Bosco in Comune di Mercenasco ad uso agricolo, assentita all'Azienda Agricola ISOLA CLAUDE - D.D. n. 729-48878/2008 del 23/09/2008.
RINNOVO Pratica N. A/999 ASSENSO**

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 1026 del 07/03/2023; Pratica n. A999

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire all'Azienda Agricola ISOLA CLAUDE con sede legale in Mercenasco Via Cascina Albertina n. 1 P.IVA 03034860019, il **rinnovo** ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza di attingimento d'acqua tramite n. 4 punti di attingimento di cui n. 2 punti dalla Roggia della Palude e n. 2 punti dalla Roggia del Bosco, in Comune di Mercenasco - località Cascina Albertina, ad uso **agricolo**, nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso tra il **1 giugno ed il 30 settembre**, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore azionata da trattrice di potenza tale che la portata massima prelevata non superi i 3 l/s e la portata media non superi i 0,26 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i **2.700 mc circa** senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso agricolo per l'irrigazione dei terreni siti nel Comune di Mercenasco località Via Cascina Albertina, distinti in Catasto al Foglio 10 Particella n. 1, avente una superficie complessiva di Ha 05.00;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua;
4. il rinnovo della licenza di attingimento è concesso per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Esso potrà essere revocato, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;
5. il titolare della licenza dovrà sospendere l'esercizio dell'attingimento ogni qualvolta dovesse verificarsi deficienza d'acqua per soddisfare le rispettive competenze dei canali ex demaniali. Tale sospensione, se necessaria, dovrà essere attuata a semplice avviso formulato con lettera raccomandata da parte della scrivente Direzione della Città Metropolitana di Torino;
6. Il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
7. Il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il **canone minimo per uso agricolo** relativo all'annualità 2023, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;

8. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

"(... omissis ...)